

## *Regolamento*

### *ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE*

*(AI\*IA)*

#### *DISPOSIZIONI GENERALI*

##### *1. Validità del Regolamento*

Il Regolamento dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale integra lo Statuto al fine di facilitarne l'applicazione, definendo le norme per il funzionamento. Il Regolamento è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea Generale. Può essere modificato con la medesima procedura.

##### *2. Sede dell'Associazione*

Il domicilio legale dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale è presso l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR, in via Giandomenico Romagnosi, n. 18a, CAP 00196, ROMA.

##### *3. Rapporti con altre associazioni*

Il Consiglio Direttivo individua le associazioni operanti in campi affini con le quali strutturare formali rapporti di collaborazione. Rappresentanti di tali associazioni possono essere invitati, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### *ASSOCIATI*

##### *4. Referenti dei Soci Collettivi*

Ciascun Socio Collettivo, Società o Ente interessato agli scopi e alle attività dell'Associazione, può essere rappresentato – sin dalla richiesta di ammissione di cui all'art. 6 dello Statuto – da un referente, che agisca su delega del rappresentante legale. Il referente può essere comunque indicato o sostituito in qualsiasi momento, con comunicazione del rappresentante legale al Consiglio Direttivo.

##### *5. Quote associative*

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, i Soci Ordinari e Collettivi sono tenuti a versare una quota annuale di associazione. Per dodici mesi dalla data del pagamento di tale quota, i Soci

godono dei diritti indicati nello Statuto.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio Direttivo delibera eventuali modifiche alle quote associative. In particolare, il Consiglio Direttivo prevede:

- quote associative ridotte per gli studenti, compresi i dottorandi;
- quote associative ridotte per i Soci delle associazioni con cui sono strutturati rapporti di collaborazione ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;
- quote diversificate per i Soci Collettivi, con specifiche agevolazioni per la partecipazione agli eventi associativi;
- la possibilità di versare anticipatamente la quota associativa per periodi pluriennali, prevedendo specifiche scontistiche;
- la gratuità della quota associativa, per specifiche categorie, in particolare per i vincitori dei premi banditi dall'Associazione.

## *ORGANI GENERALI*

### *6. Assemblea Generale*

L'Assemblea Generale – ordinaria e straordinaria – è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti, in ordine di anzianità anagrafica. In assenza di costoro, i presenti provvedono a eleggere un Presidente sostitutivo che assumerà per la seduta tutti i poteri del Presidente statutario.

La discussione e le votazioni si effettuano seguendo ordinatamente ciascun punto dell'ordine del giorno predisposto nella convocazione. L'ordine del giorno può essere modificato all'inizio dell'Assemblea con votazione palese, a maggioranza semplice. In nessun caso possono essere introdotti nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale ordinaria argomenti di competenza stretta dell'Assemblea straordinaria.

### *7. Elezione alle cariche sociali*

Le elezioni sono indette dal Presidente dell'Associazione nel trimestre antecedente alla decadenza delle cariche, con avviso diramato almeno 45 giorni prima e con l'indicazione della modalità di voto (in presenza, telematica o mista). Le candidature per le cariche sociali devono essere presentate al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla data delle elezioni. Contestualmente all'avviso di indizione delle elezioni, dovrà essere convocata un'Assemblea Generale, da tenersi in data antecedente alle elezioni e successiva al termine ultimo per la presentazione delle candidature. In tale Assemblea Generale, i candidati avranno modo di illustrare il proprio programma di mandato. Nel caso di votazione in modalità telematica o mista, l'Assemblea Generale dovrà tenersi almeno 7 giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Entro 30 giorni dalla data di indizione delle elezioni, il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Elettorale composta da tre componenti, cui è affidato il compito di supportare le procedure elettorali, certificandone la regolarità.

Ogni scheda di elezione al Consiglio Direttivo per essere valida non dovrà contenere più di undici nomi di soci, ed in ogni caso non più di due terzi dei membri eleggibili qualora si proponesse per l'elezione un numero di consiglieri inferiori a sedici.

Ogni scheda di elezione alla carica di Revisori dei Conti non dovrà contenere più di tre nomi. Risultano eletti Revisori dei Conti i tre che hanno riportato più voti, mentre i due seguenti si considerano eletti come supplenti.

Nel caso di parità di voti fra gli eletti all'ultimo posto per il Consiglio Direttivo viene eletto colui che ricopre la qualifica di socio dal maggior numero di anni. Nel caso ci sia la stessa anzianità di associazione risulta eletto il socio più anziano di età. Nel caso di parità di voti fra gli eletti all'ultimo posto per il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto il più anziano di età.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro del Collegio dei Revisori dei Conti; un socio eventualmente eletto a entrambe le cariche dovrà optare per una delle due.

Se un socio eletto nel Consiglio Direttivo o un membro del Collegio dei Revisori dei Conti dà le dimissioni, subentra automaticamente il primo dei non eletti nelle rispettive liste. Una volta esaurita la lista dei non eletti le cariche restano scoperte. Tuttavia, se il Consiglio Direttivo scende sotto il numero di otto, o il Collegio dei Revisori dei Conti, compresi i membri supplenti, scende sotto il numero di tre, il Presidente dell'Associazione deve indire elezioni suppletive per integrare gli organi per la restante parte del mandato.

Fanno parte dell'elettorato attivo tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Per i Soci Collettivi, l'elettorato attivo è costituito dai rappresentanti legali ovvero dai referenti se indicati ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

Fanno parte dell'elettorato passivo, i Soci Ordinari e i rappresentanti legali dei Soci Collettivi, ovvero i loro referenti se indicati ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, in regola con il pagamento delle quote associative per almeno tre anni.

Al termine delle procedure elettorali, la Commissione Elettorale comunica ai soci i nominativi degli eletti, trasmettendo un verbale con la sintesi dei lavori e delle risultanze.

## *8. Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo eletto entra in carica il 1 gennaio, e resta in carica due anni solari.

Entro 30 giorni dall'insediamento, viene convocata la prima riunione del Consiglio Direttivo a cura del componente che ricopre la qualifica di socio dal maggior numero di anni. Nel caso di più soci con la stessa anzianità di associazione, la riunione è indetta dal socio più anziano di età. Nella prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, e i Vicepresidenti determinandone il numero e i compiti specifici; nomina altresì un Comitato di Presidenza, determinandone composizione e numero dei componenti.

### *9. Collegio dei Revisori*

Il Collegio dei Revisori dei Conti eletto entra in carica il 1 gennaio, e resta in carica due anni solari.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dal Revisore che sia stato eletto con il maggior numero di voti; a parità di voti da quello più anziano per età, salvo che non sia altrimenti stabilito dal Collegio stesso.

## *GRUPPI DI LAVORO E COMITATI*

### *10. Costituzione dei Gruppi di Lavoro e dei Comitati industriali o scientifici*

La costituzione dei Gruppi di Lavoro e dei Comitati è deliberata dal Consiglio Direttivo, su propria iniziativa o su istanza motivata da almeno 10 soci. Al Consiglio Direttivo compete deliberare in merito alle competenze.

### *11. Funzionamento dei Gruppi di Lavoro e dei Comitati industriali o scientifici*

Possono far parte di un Gruppo di Lavoro tutti i soci che hanno manifestato interesse mediante comunicazione al Consiglio Direttivo. La composizione dei Comitati è, invece, stabilita dal Consiglio Direttivo. I Gruppi di Lavoro e i Comitati si attengono allo Statuto e al Regolamento dell'Associazione e non hanno autonomia finanziaria.

I Gruppi di Lavoro e i Comitati hanno uno o più coordinatori nominati dal Consiglio Direttivo. I Coordinatori sono tenuti, almeno una volta all'anno, ad illustrare le attività e ad inviare una dettagliata relazione al Consiglio Direttivo.

### *12. Scioglimento dei Gruppi di Lavoro e dei Comitati*

Lo scioglimento dei Gruppi di Lavoro e dei Comitati viene deliberato dal Consiglio Direttivo, quando le rispettive attività siano ritenute concluse o quando essi siano inattivi per un anno.

## *EVENTI*

### *13. Organizzazione degli eventi*

Agli eventi organizzati dall'Associazione possono partecipare solo i soci, a meno che il Consiglio Direttivo non decida altrimenti. In particolare, possono essere organizzati eventi promozionali aperti anche a non soci.

Gli eventi organizzati dall'Associazione possono prevedere il pagamento di una quota associativa integrativa di partecipazione, a copertura dei costi di organizzazione.